



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 323 DEL 6 maggio 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 3 maggio 2003 – Quattordicesima giornata ritorno

Atalanta-Internazionale 1-1
Chievo Verona-Piacenza 3-1
Lazio-Juventus 0-0
Milan-Como 2-0
Modena-Empoli 1-1
Parma-Bologna 1-2
Perugia-Brescia 0-0
Reggina-Roma 2-3
Torino-Udinese 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 5-6 maggio 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 88

1) SERIE A TIM

Gare del 3 maggio 2003 – Quattordicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) SOCIETA`

Ammenda di € 18.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, lanciato alcuni bengala nel recinto di gioco; per aver effettuato, al 22° del primo tempo, al 40° del secondo tempo ed al termine della gara, reciproco lancio con i sostenitori avversari di bottiglie in plastica, aste di bandiera ed altri oggetti; per aver, al 39° del secondo tempo, lanciato un bengala acceso che bruciava parte della rete avversaria, così provocando l'interruzione della gara per due minuti; per aver lanciato, al 48° del secondo tempo, un bengala acceso in un settore degli spalti occupato da sostenitori della stessa squadra; per aver, in più occasioni durante il secondo tempo, lanciato verso un Assistente una ventina di bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; per aver, al 29° del secondo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; per aver, in più occasioni durante il primo e il secondo tempo, intonato cori di inequivoco significato razzista nei confronti di due calciatori avversari; **sanzione determinata nella misura di € 6.000,00 per l'ultimo episodio, in applicazione dell'art. 10, commi 2 e 5 CGS**, valutate come attenuante le documentate iniziative della società per prevenire tali condotte; recidiva.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante il secondo tempo, lanciato una trentina complessivamente di bottigliette in plastica piene d'acqua sul terreno di gioco; per aver, in particolare, al 16° del secondo tempo, colpito con una di esse un assistente sul capo, provocandogli intenso dolore; per aver ripetuto analogo lancio, alla fine della gara, verso la panchina avversaria; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante ed al termine della gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per aver, in tre occasioni nel secondo tempo, lanciato sul terreno un accendino e due bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; per aver effettuato, al 22° del primo tempo, al 40° del secondo tempo ed al termine della gara, reciproco lancio con i sostenitori avversari di bottiglie in plastica, aste di bandiera ed altri oggetti; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato tre bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua sul terreno di gioco; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

DACOURT Olivier (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KROLDRUP Per (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MATUZALEM Da Silva Francellino (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MAYER Mauro (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

MENSAH John (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PANUCCI Christian (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSSINI Fausto (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CONCEICAO Sergio (Internazionale).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

GUARDIOLA Josep Sala (Brescia).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CORRENT Nicola (Como)

FRANCESCHINI Ivan (Reggina)

VARGAS Jorge (Reggina).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

TACCHINARDI Alessio (Juventus).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DONI Cristiano (Atalanta)
FICINI Fabrizio (Empoli)
PAVAN Simone (Modena)
PRATALI Francesco (Empoli).

QUINTA SANZIONE

STANKOVIC Dejan (Lazio).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MARASCO Antonio (Modena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Settima sanzione) .

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

CRISTANTE Filippo (Piacenza).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ALLEGRETTI Riccardo (Como).

QUINTA SANZIONE

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan).

SECONDA SANZIONE

AMBROSIO Marco (Chievo Verona)
DE CESARE Ciro (Piacenza)
LORENZI Stefano (Chievo Verona)
MONTERO Paolo (Juventus).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 16 maggio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani